

CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV-quater</sup>  
N. 77

---

**RELAZIONE**  
**DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**  
(Relatore: **COLA**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

pendente presso il Tribunale di Brescia  
per il reato di diffamazione aggravata (proc. n. 17/96 RGNR)

---

*Presentata alla Presidenza il 29 settembre 2003*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Brescia (il procedimento n. 17/96 RGNR-2875/99 RGGIP).

La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela del dottor Paolo Ielo.

I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » del 28 dicembre 1995. L'onorevole Sgarbi avrebbe offeso la reputazione del dottor Ielo, all'epoca sostituto presso la procura della Repubblica del tribunale di Milano, accusandolo — per come risulta dal capo di imputazione — di esercitare le proprie funzioni in maniera faziosa e politicamente interessata, ed in particolare di aver esercitato l'azione penale nei confronti di Fedele Confalonieri, rappresentante della Fininvest, per presunti finanziamenti illeciti al Partito socialista italiano, e di non aver fatto altrettanto per i finanziamenti che sarebbero stati erogati al Partito comunista italiano.

Nella trascrizione della trasmissione si legge, tra l'altro: « *Volevamo raccontare e descrivere la vicenda che riguarda Confalonieri [...] Questo titolo è abbastanza inquietante: "Fondi neri". Per la prima volta Craxi prosciolto. Scagionato anche Confalonieri. Per il giudice Cristina Mannocci, Craxi non poteva essere al corrente delle promozioni. Arrivate in procura le "carte svizzere" e qui si racconta che tutta la costruzione dei signor Ielo era sbagliata, era un'ipotesi che non ha trovato conferma e che Confalonieri quasi arrestato e incriminato, presidente di questa azienda, non era*

*colpevole. [...] Il giudice ha poi dichiarato non doversi procedere respingendo pertanto le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pubblico ministero Ielo che quindi ha clamorosamente sbagliato nei confronti non di una persona. Guardate quanti errori ha fatto il signor Ielo [...]: tutti innocenti e sputtanati davanti al mondo per l'inchiesta di un magistrato che li poteva anche fare arrestare. Erano innocenti! [...] Viene fuori che si è condotta un'inchiesta per due anni infamando una persona — in questo caso Confalonieri, non vogliamo parlare di Craxi infamato e difficile da difendere — soltanto con riferimento a quanto egli aveva versato o aveva dato attraverso gli stand al Partito socialista fino ad oggi quella accusa era una responsabilità ed era un fatto. Per la stessa cosa fatta da Confalonieri con il Partito comunista non si era aperta l'inchiesta. Il che cosa vuol dire? Vuol dire: due pesi e due misure. Vuol dire proteggere il Partito comunista e per lo stesso reato non iniziare neanche il procedimento il quale dopo due anni finisce con il proscioglimento [...] Questo è intollerabile e io qui l'ho voluto ricordare come esempio di cattiva giustizia di cui naturalmente il magistrato era il pubblico ministero Ielo! ».*

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 4 giugno 2003.

Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio — tra i più recenti — i doc. IV-quater nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170

della XIII legislatura e nn. 4 e 73 della XIV).

Del resto, la garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione copre anche attività di critica e di denuncia del parlamentare relativamente a questioni all'ordine del giorno dell'attività parlamentare. Tale sicuramente era la questione del finanziamento pubblico dei partiti, oggetto di un *referendum* popolare nel 1978 e di

numerosi interventi legislativi, da ultimo nel 1997 e nel 1999.

Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *relatore*.